

Pubblicato il 27/01/2021

N. 00085/2021 **REG.PROV.PRES.**  
N. **00592/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2021, proposto da  
Valentina Restifo, Giorgia Maria Costanza Coppola, rappresentati e difesi  
dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma,  
via Buccari 11;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)  
n. 08404/2020, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO PREVIA  
CONCESSIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

A. Delle comunicazioni n. 12510 del 23.07.2018 e n. 12658 del 25.07.2018 ricevute  
rispettivamente in data

03.08.2018 e 02.08.2018, inviate a mezzo posta ordinaria, nonché dei preavvisi di

rigetto inviati alle professoresse

Restifò Valentina e Coppola Giorgia, con le quali l'Amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di

riconoscimento del titolo di formazione conseguito acquisito in Bulgaria per lo svolgimento del ruolo di

docente in favore delle ricorrenti asserendo che: "...la tipologia di formazione professionale da lei documentata viene

considerata dall'autorità competente bulgara, Nacid, formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa

in considerazione, perché priva dell'attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali

bulgare durante i precedenti dieci anni..." nonché dei preavvisi di rigetto e di tutti gli altri connessi,

conseguenti e consequenziali;

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- Della validità del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'esito del percorso abilitante seguito dai ricorrenti presso le Università bulgare, anche ai fini dell'ammissione, a pieno titolo al terzo anno del percorso Fit indetto con DDG del 16.02.2018 cui le ricorrenti hanno formalmente superato le prove orali;

- del diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero.

- PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che, con istanza nel corpo dell'atto di ricorso in appello, gli appellanti

hanno chiesto di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami;  
rilevato che tale istanza è così motivata : “Il ricorso deve essere notificato a tutti i  
docenti potenzialmente controinteressati, individuati in coloro che subirebbero gli  
effetti del reinserimento nelle graduatorie regionali di merito ove il ricorrente era  
inserito e che potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito  
per le classi di concorso individuate nel ricorso, considerato che la notifica del  
ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di  
controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la  
notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla  
notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di  
Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e  
del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del M I U R (v. Miur - pubblici  
proclami).”;  
ritenuta la fondatezza della richiesta;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione mediante pubblici proclami, mediante l'inserimento del  
ricorso, della sentenza impugnata e del presente decreto nel sito istituzionale del  
Ministero dell'Università , previa notifica del ricorso ad almeno un  
controinteressato individuato, ed assegna alla parte il termine di trenta giorni dalla  
comunicazione del presente decreto per l'adempimento.

Dispone che prova dell'avvenuta notifica al controinteressato individuato ed alla  
generalità degli altri controinteressati mediante pubblici proclami, sia depositata nel  
PAT nei successivi quindici giorni.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la  
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 gennaio 2021.

**Il Presidente**  
**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**